



# COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

### RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini, uomini o donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
- 2) I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - Cittadinanza italiana;
  - Buona condotta morale;
  - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  - Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello
- 3) Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  - I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
  - I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, li 23.02.2017



LA SINDACA  
DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI